



## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.*

### PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 152/20 del 19/11/2020

Oggetto: DISCIPLINA DI ADEGUAMENTO AL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 13 NOVEMBRE 2020 : DETERMINAZIONI IN ORDINE AL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI ARDSU E CONFERMA SERVIZI INDIFFERIBILI E CHE RICHIEDONO LA PRESENZA, PERDURANDO IL COLLOCAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA IN "ZONA ROSSA"

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE

## IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto e richiamato il proprio provvedimento n. 114/20 del 21 settembre 2020 con il quale, tra l'altro:
  - si approvano le *Linee direttrici per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 263 comma 1 del D.L. 34/20 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77*;
  - si è dato mandato ai dirigenti aziendali a orientare l'organizzazione del personale ad essi assegnato secondo le *Linee direttrici per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 263 comma 1 del D.L. 34/20 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77*;
  - si è provveduto ad approvare la ricognizione delle postazioni da adibire a telelavoro domiciliare straordinario, confermando tale assetto organizzativo fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe);
- Considerato che, in esecuzione delle disposizioni ora evocate, si è provveduto ad impiantare il modello organizzativo generale in aderenza a quanto disposto dall'articolo 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 l'attività lavorativa in TLDS possa essere svolta su base giornaliera da non oltre il 50% del personale in servizio presso articolazioni organizzative aziendali, secondo i contingenti individuati nel citato provvedimento del direttore n. 114/20;
- Ritenuto di dover recepire quanto disposto dall'art. 21 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, nel senso di prevedere, per il dipendente convivente con un figlio di età inferiore a 14 anni, la possibilità di richiedere il telelavoro domiciliare straordinario durante tutto il periodo di quarantena obbligatoria del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente indipendentemente dal luogo o dalle circostanze in cui sia avvenuto il contatto con caso positivo a SARS-CoV-2, con il collocamento immediato del lavoratore genitore in TLDS dal momento della presentazione dell'istanza, in analogia a quanto previsto dall'avviso pubblicato con provvedimento del Direttore n. 114/20 del 21 settembre 2020, in relazione alle domande di concessione del TLDS di cui alle casistiche a) e b) dell'avviso stesso, presentate successivamente al termine di scadenza per il deposito delle domande;

- Visto il DPCM 24 ottobre 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale con efficacia a partire dal 26 ottobre 2020 fino al 26 novembre 2020, confermando la disposizione secondo cui nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del D.L. n. 34/2020;
- Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28/10/2020, con il quale, in attuazione dell'art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020 e tenuto conto delle previsioni del DPCM 13 ottobre 2020, si individuano modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e l'applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui all'art. 87, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020, ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità;
- Evidenziato che secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 3, del succitato DM 19 ottobre 2020 le pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, sono tenute ad assicurare in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;
- Preso e dato atto che i dirigenti, facendosi interpreti delle disposizioni recate dal citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, hanno *con immediatezza* operato – mediante atti di gestione del personale – a *calibrare* la presenza fisica nelle sedi di lavoro dei dipendenti ammessi al lavoro agile, mediante l'adozione di atti di gestione, riducendo progressivamente il servizio in presenza e potenziando la percentuale del ricorso al lavoro agile, come da disposizioni di servizio qui di seguito elencate:
  - Prot. 32875/20 del 26.10.2020
  - Prot. 32876/20 del 26.10.2020
  - Prot. 32917/20 del 28.10.2020
  - Prot. 32918/20 del 28.10.2020
  - Prot. 33157/20 del 04.11.2020
  - Prot. 33187/20 del 05.11.2020
  - Prot. 33244/20 del 09.11.2020
  - Prot. 33309/20 del 10.11.2020
  - Prot. 33329/20 del 10.11.2020
  - Prot. 33335/20 del 10.11.2020
  - Prot. 33336/20 del 10.11.2020
  - Prot. 33337/20 del 10.11.2020
  - Prot. 33859/20 del 16.11.2020
  - Prot. 33860/20 del 16.11.2020
  - Prot. 33914/20 del 17.11.2020
- Ritenuto necessario impegnare l'Amministrazione nell'adeguamento progressivo degli assetti organizzativi in modo da garantire, in relazione al concreto andamento della diffusione del contagio ed alle misure di contenimento adottate, percentuali più elevate di personale chiamato a rendere in forma agile la relativa prestazione lavorativa, qualora la natura delle attività ne consenta lo svolgimento da remoto ad invarianza di tempestività, qualità ed efficacia nei servizi resi a cittadini ed imprese, di regolare funzionamento della macchina amministrativa oltre che di raggiungimento dei risultati attesi, programmando, ove necessario, l'alternanza con la presenza in sede anche su base plurisettimanale;
- Visto il DPCM 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre, con il quale:
  - sono state adottate nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19;

- sono state individuate tre aree corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese (gialla, arancione e rossa);
- Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 con la quale a decorrere dal 15 novembre 2020 la Toscana è stata collocata tra quelle regioni con uno scenario di tipo 4 e dunque con un livello di rischio "alto", alle quali si applicano le misure di contenimento di cui all'articolo 3 del citato DPCM 3 novembre 2020;
- Visto che il citato DPCM del 3 novembre 2020 all'articolo 3 "*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*" prevede - comma 4, lettera i) - che "***i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile***";
- Ritenuto necessario esaminare, sulla base del citato articolo 3, lett. i) del citato DPCM 3 novembre 2020 "*le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza*", stabilendo che finché dura la situazione prevista dallo scenario di tipo 4 di massima gravità e con un livello di rischio "alto", lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative è in forma agile, attraverso la modalità del telelavoro domiciliare - nei limiti in cui tale modalità di resa della prestazione lavorativa sia concretamente attuabile, *ratione materiae* -;
- Visto l'allegato "A" al provvedimento del Direttore n. 30/20 del 13 marzo 2020 - ad oggetto "*Temporanee misure preventive relative ai Servizi aziendali per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. Individuazione dei servizi essenziali, nonché di attività in presenza e strettamente funzionali a fronteggiare l'emergenza in atto*" - nel quale sono elencati "servizi, funzioni, attività essenziali e di supporto alle stesse";
- Ritenuto di dover confermare l'elencazione di cui all'allegato A del provvedimento del Direttore n. 30/20 del 13 marzo 2020, qualificando come "*indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza*" i servizi, le funzioni, le attività essenziali e di supporto alle stesse, come individuate nel predetto atto;
- Valutato opportuno stabilire che, nel perdurare della situazione prevista dallo scenario di tipo 4 di massima gravità e con un livello di rischio "alto", sia previsto lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile attraverso la modalità del telelavoro domiciliare, fatte salve le funzioni essenziali, ivi comprese quelle di supporto, elencate nell'allegato A al provvedimento del Direttore n. 30/20;
- Ritenuto necessario dare mandato ai dirigenti affinché procedano, in coerenza con il mutato quadro epidemiologico, ad individuare nell'ambito delle funzioni essenziali e di supporto di loro pertinenza, come sopra individuate e confermate, ad adottare le proprie disposizioni di servizio con cui definire i relativi contingenti minimi di personale in presenza, potendo eventualmente rimodulare, per sopperire a sopravvenute esigenze di svolgimento di attività di competenza, le disposizioni già adottate, fermo restando che la forma agile rimane la modalità ordinaria in cui i dipendenti sono chiamati a rendere la prestazione lavorativa in costanza di emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, che inserisce la Regione Toscana in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio "alto" alle quali si applicano le misure di contenimento di cui all'articolo 3 del citato DPCM 3 novembre 2020;
- Ritenuto di confermare - fermo restando lo svolgimento in presenza presso la sede di servizio, anche in alternanza con il telelavoro domiciliare straordinario, ove valutato necessario a garantire efficienza e puntualità alle attività da presidiare in relazione alle

revisioni degli assetti straordinari delle funzioni essenziali e di supporto alle stesse - che la forma agile rimane la modalità ordinaria con la quale i dipendenti sono chiamati a rendere la prestazione lavorativa in costanza di emergenza epidemiologica da Covid-19;

- Preso atto degli orientamenti della Regione Toscana nel corso della riunione di coordinamento tenutasi il giorno 17 novembre 2020, diretti a regolare l'ulteriore adeguamento del sistema di lavoro agile all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria in atto;
- Ritenuto di dover trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU aziendale e al CUG, a fini di informazione;
- Dato atto della partecipazione a fini informativi alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell'Azienda;

## DISPONE

1. Di prendere e dare atto che, in aderenza alle previsioni del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, sulla base della quale la Regione Toscana è stata inserita in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio "alto":
  - a. trovano applicazione in Azienda le misure di contenimento di cui all'articolo 3 del citato DPCM 3 novembre 2020, ed in specie lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative dei dipendenti in forma agile - per la tipologia di lavorazione che può essere resa in tale modalità - attraverso l'istituto del telelavoro domiciliare;
  - b. sono individuate, in forza del richiamo operato dal presente atto al provvedimento del Direttore n. 30/20, le funzioni essenziali, ivi comprese quelle di supporto, con contestuale ricognizione degli uffici di relativo presidio, sulla base dell'elenco delle funzioni essenziali di cui all'allegato A del provvedimento n. 30/20.
2. Di stabilire che i dirigenti procedano, in coerenza con il mutato quando epidemiologico, ad individuare nell'ambito delle funzioni essenziali e di supporto di cui al punto precedente, ad adottare le disposizioni di servizio di definizione dei relativi contingenti minimi di personale in presenza, potendo rimodulare, per sopperire a sopravvenute esigenze di svolgimento di attività di competenza, le misure organizzative già adottate, fermo restando che la forma agile rimane la modalità ordinaria in cui i dipendenti sono chiamati a rendere la prestazione lavorativa in costanza di emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020.
3. Di confermare - fermo restando lo svolgimento in presenza presso la sede di servizio, anche in alternanza con il telelavoro domiciliare straordinario, ove valutato necessario a garantire efficienza e puntualità alle attività da presidiare in relazione alle revisioni degli assetti straordinari delle funzioni essenziali e di supporto alle stesse - che la forma agile rimane la modalità ordinaria in cui i dipendenti sono chiamati a rendere la prestazione lavorativa in costanza di emergenza epidemiologica da Covid-19.
4. Di riservarsi di valutare eventuali ulteriori revisioni delle misure organizzative e gestionali adottate tenuto conto del quadro delle misure di contenimento adottate, anche a livello regionale, in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale ed altresì degli esiti delle verifiche periodiche che saranno compiute in ordine alle

percentuali effettive rispettivamente di presenza in sede e di prestazione lavorativa resa in modalità agile.

5. Di riservarsi di procedere ad adattamenti graduali alle maggiori esigenze di efficienza delle modalità organizzative e gestionali individuate per lo svolgimento delle funzioni specificatamente destinate all'utenza studentesca, fermo restando il rispetto di condizioni di sicurezza per tutela della salute del personale dipendente.
6. Di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall'art. 21 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, le disposizioni aziendali che disciplinano il TLSD sono integrate dalla seguente ipotesi:
  - o il dipendente convivente con un figlio di età inferiore a 14 anni ha la possibilità di richiedere il telelavoro domiciliare straordinario durante tutto il periodo di quarantena obbligatoria del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente indipendentemente dal luogo o dalle circostanze in cui sia avvenuto il contatto con caso positivo a SARS-CoV-2, con il collocamento immediato in TLDS dal momento della presentazione dell'istanza, in analogia a quanto previsto dall'avviso pubblicato con provvedimento del Direttore n. 114/20 del 21 settembre 2020, per le domande di concessione del TLDS di cui alle casistiche a) e b) dell'avviso stesso, presentate successivamente al termine di scadenza per il deposito delle richieste.
7. Di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU aziendale e al CUG.
9. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore  
Dott. Francesco Piarulli  
firmato digitalmente\*